

**AUDIZIONE INFORMALE
SENATO DELLA REPUBBLICA
VII COMMISSIONE ISTRUZIONE**

A.S. n. 1774

“Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”

Roma, 22 aprile 2020

Memoria depositata da Di.S.A.L. - Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Premessa

Il Decreto Legge n. 22/2020 disegna le linee per la gestione della conclusione dell’anno scolastico lasciando, però, aperte molte questioni che, si auspica, le previste ordinanze ministeriali definiscano al più presto per consentire ai dirigenti scolastici e docenti di valorizzare il molto lavoro svolto in questi mesi di emergenza e di valutare il percorso di apprendimento di ciascuno studente. Si ritiene, tuttavia, che l’articolato del testo di conversione in legge del decreto-legge 22/2020 debba essere integrato di alcune proposte emendative che qui di seguito si segnalano.

Si evidenzia la necessità che l’impianto del testo di Legge in discussione sia, nel suo complesso, sottoposto a verifica di coerenza con i seguenti criteri:

- riconoscere, valorizzare e sostenere le esperienze formative messe in atto dalle istituzioni scolastiche in questo ultimo periodo di emergenza;
- semplificare le procedure e gli adempimenti dando certezza normativa alle scelte ed alle azioni delle istituzioni scolastiche;
- garantire e potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso il ruolo dei responsabili della loro direzione e degli Organi Collegiali;
- garantire un’autentica parità e pluralità del sistema scolastico fondata sulla valorizzazione della libertà educativa e sul pari trattamento delle scuole paritarie e statali.

=====

Proposte emendative

Nel merito dell'articolato del A.S. n.1774 si rilevano in questa Memoria alcune criticità rispetto alle quali vengono offerte proposte emendative mirate alla loro soluzione.

Art. 1 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'a.s. 2019/20

Criticità e proposte

■ *Valutazione finale classi intermedie II ciclo ed ammissione alla classe successiva II ciclo*

Riferimento art. 1 comma 2

Criticità

La valutazione finale degli alunni delle classi intermedie del II ciclo dovrà essere riferita al termine del corrente a.s. 2019/20 al possesso di saperi, competenze e capacità raggiunti dagli alunni a seguito di un'offerta formativa promossa con efficacia dalle scuole, ma caratterizzata, negli ultimi mesi, dalla nota situazione di emergenza: la valutazione sarà basata, quindi, e correttamente, soprattutto su rilevazioni di tipo formativo e richiederà di essere integrata con indicazioni di tematiche disciplinari, esperienze formative e laboratoriali ed indicazioni metodologiche da completare, soprattutto in presenza, durante il prossimo a.s. 2020/21. I colleghi docenti sono chiamati nelle prossime settimane a stabilire criteri di valutazione, indicatori, traguardi di apprendimento e contenuti e modalità di recupero ed approfondimento da promuovere alla ripresa delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 ed hanno necessità di riferirsi ad un quadro normativo chiaro e certo.

Proposta

Si propone di inserire un emendamento correttivo che preveda, per gli alunni per le classi della scuola secondaria di II grado dalla 1^a alla 4^a classe l'unione, ai fini valutativi, del corrente a.s. con il successivo 2020/21, rinviando la valutazione formale ed amministrativa dei singoli alunni a giugno 2021. Si tratterebbe di una valutazione su base biennale articolata in quattro periodi valutativi (rispettivamente il primo ed il secondo periodo valutativo degli aa.ss. 2019/20 e 2020/21) con una valutazione amministrativa conclusiva del biennio ai fini della ammissione a classi successive al termine del prossimo a.s. Per gli alunni che nell'a.s. 2019/20 frequentano la classe prima delle scuole secondarie di II grado tale modalità valutativa biennale offrirebbe anche la possibilità, ove richiesto, di consentire, nel passaggio alla frequenza del secondo anno della secondaria di II grado, l'eventuale accesso ad un nuovo indirizzo di studio senza dover ricorrere a esami integrativi.

■ *Requisito frequenza orario annuale personalizzato II ciclo*

Riferimento: comma 3, lett. a)

Criticità

Il DL, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, non consente per la scuola secondaria di II grado di intervenire in deroga sull'art. 14 comma 7: "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Si evidenzia la difficoltà di effettuare un calcolo puntuale dell'orario annuale personalizzato: le lezioni dell'a.s. 2019/20 si sono svolte, infatti, in parte in presenza, con un orario settimanale delle lezioni codificato e corrispondente a quello previsto per indirizzo di studio, mentre nel periodo di didattica a distanza gli orari settimanali delle lezioni sono stati ridotti rispetto al monte ore prestabilito e con determinazioni diverse tra le singole istituzioni scolastiche.

Proposta

Si propone di introdurre un emendamento che preveda una quota minima di frequenza per il periodo delle lezioni stabilito - a titolo di esempio - fino al 20 febbraio 2020 (primo periodo di avvio della sospensione delle attività didattiche) e la modalità del calcolo del periodo minimo di frequenza per il periodo di didattica a distanza in modo che il riferimento alla "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" sia calcolabile in maniera certa ed omogenea per tutte le istituzioni scolastiche di II grado del territorio nazionale.

■ **Validazione dell'anno scolastico per i percorsi IFP**

Riferimento: comma 3, lett. a)

Criticità

In alcuni casi l'Ente regionale ha emanato disposizioni che richiedono agli enti di formazione ed anche agli istituti scolastici statali che erogano precorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati alle Qualifiche triennali e quadriennali in regime di sussidiarietà una prescrizione di didattica a distanza da erogare esclusivamente in "modalità sincrona". In sostanza l'Ente regionale non riconoscerà la validità dei corsi che non possono tracciare oggettivamente la presenza degli studenti alle videolezioni. Tali dispositivi sono in contrasto con le indicazioni date nella Nota Min. Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, che sintetizza il contenuto della *didattica a distanza* nel «collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazioni e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza». Le indicazioni regionali, comprensibilmente legittimate dalla necessità di accertare l'effettiva erogazione del servizio a fronte di specifici finanziamenti alle scuole, rende difficoltosa l'organizzazione e gestione didattica di tali indirizzi di studio sia per la tipologia di utenza caratterizzata da aspetti di dispersione scolastica sia per la difficoltà di garantire competenze informatiche nei docenti esperti delle diverse tipologie professionali.

Proposta

Si propone di considerare, attraverso opportuno emendamento, una soluzione alla criticità sopraesposta.

■ **Deliberazione Organi collegiali**

Riferimento: art 1 commi 3 e 4

Criticità

In fase di conversione del D.L. 18/2020, il Senato ha introdotto, all'articolo 73, il comma 2-bis che estende la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, anche agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Tale modalità è riconosciuta anche nel caso in cui non sia stata già prevista dagli atti "regolamentari interni" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n.297/1994 'Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione'. Non è chiaro, tuttavia, se le decisioni assunte dagli OO.CC. espresse in sedute a distanza abbiano valore di atto deliberativo o meno.

Proposta

Si propone di introdurre un emendamento al D.L. in discussione che confermi, vista la attuale emergenza, la regolarità dello svolgimento delle sedute in videoconferenza di tutti gli organi collegiali delle scuole e ne confermi la potestà e regolarità deliberativa anche in merito ai criteri valutativi degli apprendimenti e della frequenza degli alunni a prescindere dal discrimine della data del 18 maggio, in modo da consentire agli istituti scolastici di predisporre fin da ora gli adempimenti validanti le esperienze svolte e preparatori alla conclusione dell'a.s. con deliberazioni valide e giuridicamente efficaci.

■ **Esami di stato conclusivi ciclo di studi**

Riferimento: art 1 commi 3 e 4

Criticità

Il Decreto stabilisce la data del 18 maggio come termine dirimente per l'individuazione delle modalità degli adempimenti di fine a.s.

Si ritiene che per le classi terminali del I e II ciclo l'attesa di tale data non consenta di affrontare l'ultimo periodo dell'a.s. con la dovuta chiarezza e determinazione. Gli studenti hanno diritto a conoscere fin da ora le modalità con cui verrà accertata la loro ammissione agli esami finali e, soprattutto, le modalità dello svolgimento degli stessi.

Proposta

Si propone di riscrivere l'art 1 del DL 22/2020 nelle parti che regolano le modalità di svolgimento delle prove d'esame solamente come previste per il I ciclo dall'art 1 comma 3 lett. b) (stabilendo come prova d'esame esclusivamente il colloquio orale che preveda la presentazione e discussione di un elaborato del candidato) e per il II ciclo dall'art 1 comma 4 lett. c), eliminando le parti dell'art 1 comma 3) in contrasto con quelle, così emendate, del comma 4);

- sia previsto sin da ora che gli scrutini finali delle classi terminali possano essere svolti sia in modalità in presenza che in modalità telematica a prescindere dal discrimine della data del 18 maggio;

- si stabilisca che siano le singole Regioni entro il 6 giugno 2020 a stabilire, sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica del proprio territorio, se la prova orale dell'Esame conclusivo sia del I che II ciclo possa essere svolta in presenza o per via telematica, tenuto conto che in alcune aree geografiche potrebbe essere ancora necessario tutelare non solo la salute dei candidati, ma anche quella dei componenti le commissioni d'esame ed il personale scolastico.

Art. 2 - Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

Criticità e proposta

■ **Mobilità e nomine dei dirigenti scolastici**

Riferimento: art 2 comma 1 lettera b)

Criticità

Il comma 1 lett. b) dell'art 2 adotta misure volte all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo dei docenti e delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato. Non viene fatto alcun accenno ad adattamenti e modifica di aspetti procedurali per l'assegnazione dei dirigenti scolastici statali alle sedi scolastiche.

Proposta

Si propone di aggiungere una lettera al comma all'art 2 c.1 che preveda l'adattamento e la modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche per una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici di ruolo collocati fuori regione, dei dirigenti scolastici vincitori del concorso 2017 e dei dirigenti scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020, nonché per la nomina di dirigenti scolastici da assegnare nelle circa 500 sedi scolastiche statali ad oggi ancora scoperte attingendo dalle graduatorie vigenti dell'ultimo concorso.

=====